



REGOLAMENTO DEL

COMUNE DI VILLAR PELLICE

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

ART.1:	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART.2:	DEFINIZIONI	4
ART.3:	PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO.....	5
ART.4:	CAMPO DI APPLICAZIONE	5
ART.5:	FORME DI GESTIONE	5
ART.6:	CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	5
ART.7:	CRITERI SPECIFICI DI ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ ECONOMICHE	7
ART.8:	NORME DI ESCLUSIONE	8
ART.9:	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI AL PUBBLICO SERVIZIO	8
ART.10:	ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SANITARI AI RIFIUTI URBANI	8
ART.11:	CONVENZIONI	9
ART.12:	CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI.....	9
ART.13:	MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI.....	9
ART.14:	PRINCIPI GENERALI	10
ART.15:	ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE.....	10
ART.16:	ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI O ASSIMILATI	10
ART.17:	OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI.....	10
ART.18:	DIVIETI ED OBBLIGHI	11
ART.19:	DEFINIZIONE	12
ART.20:	AREA DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO	12
ART.21:	COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER I RIFIUTI SOLIDI URBANI E MESSA A PUNTO DELLE PIAZZOLE RELATIVE	12
ART.22:	PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE	14
ART.23:	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI	15
ART.24:	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO.....	16
ART.25:	RECUPERO - SMALTIMENTO.....	16
ART.26:	DEFINIZIONE	16
ART.27:	DIVIETI ED OBBLIGHI DEGLI UTENTI DI SPAZI PUBBLICI	17
ART.28:	CESTINI PORTARIFIUTI	17
ART.29:	PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI	17
ART.30:	PULIZIA DEI TERRENI AD USO AGRICOLO	17
ART.31:	PULIZIA DEI MERCATI	17
ART.32:	AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTI, ETC.....	18
ART.33:	CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DEAFFISSIONE MANIFESTI.....	18
ART.34:	OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE	18
ART.35:	ASPORTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI	19
ART.36:	DISPOSIZIONI DIVERSE	19
ART.37:	SPECIALI CAUTELE DI ESERCIZIO	20
ART.38:	OBBLIGHI DEI PRODUTTORI	21
ART.39:	CONFERIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI	21
ART.40:	PRESUPPOSTO DELLA TASSA.	21
ART.41:	CASE COLONICHE.	21
ART.42:	LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTATE A TASSA.	22
ART.43:	ESCLUSIONE DALLA SUPERFICIE TASSABILE.	22
ART.44:	DESTINAZIONE PROMISCUA.....	22
ART.45:	ESCLUSIONE DALLA TASSA.	22
ART.46:	SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ.....	22
ART.47:	CONDominio - MULTIPROPRIETÀ - CENTRI COMMERCIALI.	22
ART.48:	INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE.	23
ART.49:	TARiffe PER LE AREE SCOPERTE.....	23
ART.50:	CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI.	23
ART.51:	AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI.	24
ART.52:	TARiffe.	24
ART.53:	TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO.....	24

ART.54:	RISCOSSIONE.	25
ART.55:	SANZIONI	25
ART.56:	CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.	25
ART.57:	VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO	25
ART.58:	CONTROLLI.....	25
ART.59:	SANZIONI.....	26
ART.60:	OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI	26

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come previsto dall'art. 7 del d. lgs. n. 22 del 5.2.1997.

ART.2: DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) rifiuto : qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del d.lgs. n. 22 del 5.2.1997, e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) produttore : la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c) detentore : il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- d) gestione : la raccolta, il trasporto, il recupero e la gestione dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di gestione dopo la chiusura;
- e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) raccolta differenziata : la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- g) gestione : le operazioni previste nell'allegato B del d.lgs. n. 22/97 e smi.;
- h) recupero : le operazioni previste nell'allegato C del d.lgs. n. 22/97 e smi.;
- i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono attività di produzione dalle quali originano rifiuti;
- j) stoccaggio : le attività di gestione consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B del d.lgs. n. 22/97, nonché le attività di recupero consistente nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C del d. lgs. n. 22/97;
- k) deposito temporaneo : il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni previste dall'art. 6, comma 1, lett. m, punti 1 - 2 -3 -4 -5, del d.lgs. n. 22 del 5.02.1997 e smi.;
- l) messa in sicurezza : ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- m) combustibile da rifiuti : il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- n) compost da rifiuti : prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani

nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne i contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.

ART.3: PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale.

ART.4: CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di gestione dei rifiuti:

- all'interno delle aree definite nei successivi titoli con riferimento ai pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani interni ed assimilati, dei rifiuti urbani esterni e servizi accessori;
- in tutto il territorio comunale per quanto riguarda le norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e del territorio;
- ai fini di assicurare, fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi, sotto il profilo igienico-sanitario;
- ai fini di favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiale da destinare al riciclo o alla produzione di energia.

ART.5: FORME DI GESTIONE

I servizi di cui al presente regolamento sono gestiti dal comune direttamente o indirettamente, secondo le forme previste dalla legge 3 agosto 1999 n. 265.

Il comune può esplicare le attività di gestione dei rifiuti di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 22 del 5.2.1997 mediante le seguenti forme :

- e) in economia
- f) in concessione a terzi autorizzati ai sensi di legge;
- g) a mezzo di azienda speciale;
- h) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;

L'azienda speciale, impresa privata o qualsiasi altra forma utilizzata per la gestione dei rifiuti, è tenuta a fornire al comune tutte le informazioni sull'attività di gestione dei rifiuti di propria competenza, per il successivo inoltro alla Regione e alla Provincia ai sensi del sesto comma dell'art. 21 del d. lgs. n. 22 del 5.2.1997.

ART.6: CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 22/97, i rifiuti sono classificati,

secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

1) Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g) del d.lgs. n. 22/97 e smi.;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

2) Sono rifiuti speciali :

- a) i rifiuti da attività agricole ed agro - industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e gestione di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

3) Sono pericolosi

- a) i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del d.lgs. n. 22/97 sulla base degli allegati G, H ed I del d.lgs. stesso.

Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, ferma restando la classificazione di cui sopra, ai fini delle successive disposizioni, si individuano le seguenti categorie:

- rifiuti urbani interni : i rifiuti elencati al precedente punto 1, lett. a
- rifiuti urbani esterni : i rifiuti elencati al precedente punto 1, lett. c - d

CAPO II

ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

ART.7: CRITERI SPECIFICI DI ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ ECONOMICHE

A) Sono dichiarati assimilati agli urbani, considerate le loro caratteristiche quali - quantitative e nei limiti di cui al successivo punto B), i rifiuti speciali non pericolosi appartenenti alle seguenti categorie merceologiche, oltre agli accessori per l'informatica, e precisamente:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellofan, cassette, pallet;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero, paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- feltri e tessuti non tessuti ;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, ad eccezione di camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 del terzo comma dell'art. 2 del d.p.r. 915/82;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate.

B) Sono dichiarati assimilati agli urbani, considerate le loro caratteristiche quali - quantitative, i rifiuti speciali non pericolosi, compresi nell'elenco di cui al precedente punto A), prodotti :

- a) nei locali ad uso ufficio, nei locali ed aree di loro pertinenza e servizio, nei locali mensa degli insediamenti industriali e artigianali;
- b) nei locali ad uso ufficio, nei locali ed aree di loro pertinenza e servizio, nei locali mensa delle grandi strutture di vendita (per grandi strutture di vendita si considerano gli esercizi commerciali che hanno una superficie di vendita superiore a 2.500 metri quadrati);
- c) nei locali ed aree commerciali (escluse le grandi strutture di vendita – per grandi strutture di vendita si considerano gli esercizi commerciali che hanno una superficie di vendita superiore a 2.500 metri quadrati) e negli esercizi pubblici;;
- d) nei locali delle attività di vendita all'ingrosso;
- e) nei locali ed aree adibiti ad attività di servizio;

ART.8: NORME DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non rientranti nel regime di applicazione di cui all'art. 7, salvo successive modifiche legislative e/o regolamentari che verranno recepite in sede di eventuale revisione del presente regolamento.

ART.9: CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI AL PUBBLICO SERVIZIO

Si da atto che le disposizioni di cui al precedente articolo 7 sono stabilite ai fini del diritto al conferimento dei rifiuti al pubblico servizio di raccolta da parte degli utenti produttori e, conseguentemente, ai fini dell'applicazione della tassa per lo gestione rifiuti urbani.

ART.10: ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SANITARI AI RIFIUTI URBANI

Sono assimilati agli urbani, ai sensi del Decreto n° 219, del 26 giugno 2000, i rifiuti prodotti in strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. n° 502 del 30 dicembre 1992, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n° 833, quali:

1. rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
2. i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente , dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
3. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che, per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del D.Lgs 22/97;
4. la spazzatura;
5. i rifiuti costituiti da indumenti monouso;
6. i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
7. i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e i pannoloni;
8. altri rifiuti sanitari di cui all'art. 2, comma 1, punto g) / 8) del Decreto n° 219.

ART.11: CONVENZIONI

Il Comune ha la possibilità, in accordo con il gestore del servizio, di stipulare apposite convenzioni per la gestione dei rifiuti non assimilati di cui all'art. 7.

CAPO III

RIFIUTI CIMITERIALI

Il presente capo disciplina la gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, ai sensi del Decreto n° 219, del 26 giugno 2000.

La gestione dei resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione resta disciplinata dal D.P.R n° 285, del 10 settembre 1990, recante il Regolamento di Polizia Mortuaria.

ART.12: CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

I rifiuti cimiteriali sono così classificati:

- a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es. maniglie);
- c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- e) resti metallici di casse ed altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione ;
- f) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, murature e similari;
- g) altri rifiuti urbani conferiti dagli utenti nei cestini porta-rifiuti o cassonetti dislocati all'interno del cimitero (fiori secchi, ceri, etc.);
- h) rifiuti provenienti dalla manutenzione delle aree verdi all'interno del cimitero.

RT.13: MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

rifiuti di cui ai punti a), b), c), d), e), devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani; devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta di altri rifiuti all'interno dell'area, e devono riportare la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". Lo stoccaggio o il deposito temporaneo, qualora necessari ai fini della razionalizzazione del servizio, sono consentiti in apposita area individuata all'interno del cimitero. Lo smaltimento o il recupero devono avvenire in impianti autorizzati.

I rifiuti di cui al punto f) possono essere riutilizzati all'interno del cimitero stesso oppure inviati alle operazioni di smaltimento o recupero in impianti autorizzati.

I rifiuti di cui al punto g) possono essere immessi nell'ordinario ciclo di raccolta dei rifiuti urbani.

I rifiuti di cui al punto h) devono essere inviati al recupero in impianti autorizzati.

A tutte le fasi della gestione dei rifiuti cimiteriali si applicano le norme tecniche attuative del D.Lgs 22/97.

CAPO IV

PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

ART.14: PRINCIPI GENERALI

L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei principi generali di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Il comune promuoverà forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attivare raccolte differenziate ed ogni altra azione intesa al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

ART.15: ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE

Competono obbligatoriamente al comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani.

ART.16: ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI O ASSIMILATI

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati l'attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nell'art. 21.

ART.17: OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

- 1) I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, per tutte le fasi della gestione, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati, e a provvedere ad un loro adeguato e distinto avvio a recupero o smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D. Lgs. n. 22 del 5.2.1997 e successive integrazioni, nonché alle disposizioni regionali e provinciali;
- 2) La raccolta, il trasporto e tutte le altre fasi della gestione dei rifiuti di cui al precedente punto 1, devono essere effettuate con sistemi e mezzi appositi, con l'uso di contenitori speciali secondo la normativa vigente;
- 3) Sono considerati rifiuti speciali inerti quelli indicati nel 1° comma del paragrafo 4.2.3.1 della citata delibera 27.7.1984:
 - i materiali provenienti da demolizioni e scavi;
 - gli sfridi di materiali da costruzione;

- i materiali ceramici cotti;
- i vetri di tutti i tipi;
- le rocce e i materiali litoidi da costruzione.

Questi rifiuti devono essere avviati al recupero o smaltimento, ai sensi della normativa vigente.

4) I rifiuti costituiti da :

- parti di veicoli a motore;
- carcasse di autoveicoli e motoveicoli;
- carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili;

sono conferiti dai privati o dalle pubbliche autorità ai centri di raccolta appositamente istituiti a seguito dell'approvazione del piano regionale di gestione o già presenti sul territorio e debitamente autorizzati.

I centri di raccolta di cui sopra sono istituiti per procedere alla demolizione ed alla rottamazione che permetta il massimo recupero possibile.

La gestione dei centri di raccolta viene eseguita in base a norme stabilite al capo VII del presente regolamento.

5) Compete al gestore dell'impianto la gestione dei rifiuti derivanti dall'attività di depurazione delle acque di scarico urbane (materiale solido raccolto nelle griglie degli impianti, fanghi disidratati).

Il gestore provvede allo gestione di tali materiali con cautele equivalenti a quelle successivamente indicate per i rifiuti solidi urbani relativamente alla raccolta ed al trasporto.

6) Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni indicando con quali mezzi e modalità intende gestire tali rifiuti i quali devono essere tenuti scrupolosamente separati dalle altre tipologie.

ART.18: DIVIETI ED OBBLIGHI

E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, etc.

In caso di inadempienza, il sindaco dispone con propria ordinanza , previa fissazione di un termine, affinché gli interessati provvedano direttamente allo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è proibita.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti ai servizi.

CAPO V

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DI CONFERIMENTO.

ART.19: DEFINIZIONE

Il presente capo disciplina le fasi di gestione dei rifiuti urbani interni ed assimilati agli urbani, come definiti ai precedenti capi, nelle aree ad ambiti territoriali di espletamento del relativo servizio.

ART.20: AREA DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO

1. I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati, sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi del gestore del servizio.
2. Il servizio è pertanto, di fatto, attivato e garantito su tutto il territorio comunale.
3. Fermo restando che il servizio dovrà comunque essere assicurato in tutti i centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, come tali riconosciuti ai fini del censimento della popolazione residente, nonché alle loro immediate periferie, vengono delimitati come segue i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta:

TUTTA LA ZONA COMPRESA TRA LA B.TA BOUISSA AD EST E LA B.TA SUBIASCO AD OVEST CON ESCLUSIONE DELLE BORGATE DI CUI AL SUCCESSIVO PUNTO 4)

Il Servizio viene esteso ai seguenti insediamenti sparsi oltre le zone perimetrate dal precedente punto 3) applicando una riduzione della Tassa del 50% in quanto il Servizio di raccolta risulta essere difficoltoso per le caratteristiche morfologiche del terreno e dunque erogato in modo discontinuo:

Barneud - Vigna - Porracina - Cuccuruc - Comba - Bodeina - Uccioire - Mottero - Maussa - Bessè - Meynet - Podio - Via indiritto dal civico 19 fino a Mottero case sparse. ~~Cuccuruc~~ - Loc. Ciosso

4. Il comma 2 del presente articolo non si applica ai fini della definizione della Tassa gestione rifiuti solidi urbani.

ART.21: COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER I RIFIUTI SOLIDI URBANI E MESSA A PUNTO DELLE PIAZZOLE RELATIVE

1. I contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani devono essere collocati, di regola, in area pubblica o privata ad uso pubblico, a cura del gestore del servizio, secondo il piano di posizionamento da questo predisposto previo parere favorevole dei competenti uffici comunali e comunque ad una distanza non superiore ai mt. 3000 dall'immobile soggetto a tassazione.

I contenitori nei quali viene effettuato il conferimento devono essere idonei a proteggere i

rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire le esalazioni moleste.

Detti contenitori devono essere sottoposti a periodiche ed adeguate bonifiche , al fine di impedire l'insorgenza di pericoli di natura igienico sanitaria.

La frequenza delle bonifiche è compresa tra un minimo di due ed un massimo di sei lavaggi anno, in funzione dell'ubicazione dei contenitori e del loro grado di utilizzo.

Le bonifiche verranno comunque effettuate, di norma, principalmente nel periodo primaverile/estivo.

Le acque reflue provenienti dalle periodiche operazioni di lavaggio dei cassonetti dovranno essere smaltite ai sensi della legge 152/99 e s.m.i.

2. La localizzazione dei suddetti contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati:
 - 2.1. Dovranno essere rispettati i seguenti divieti di collocazione in riferimento a quanto disposto dal d. leg.vo 30/4/1992 n°285 e relativo regolamento:
 - a) entro una distanza di 5 metri da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici;
 - b) entro la distanza di visibilità (minimo di circa 2 m.) tenendo conto del senso di marcia, presso passi carrabili pubblici o privati;
 - c) nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi riservati ai portatori di handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.
 - 2.2. Per motivi di igiene andrà rispettata, ove possibile, una distanza di circa metri 5 in orizzontale rispetto a:
 - a) finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
 - b) ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti, macellerie;
 - c) ingressi di farmacie.
 - 2.3. Per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, si dovranno rispettare le eventuali norme esplicitamente indicate dagli organismi preposti ed inoltre rispettare:
 - a) la distanza di metri 14 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
 - b) le distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.
3. Si dovranno evitare la localizzazione di contenitori in strade di difficile transito per condizioni e dimensioni della carreggiata (strade senza sbocco e non pavimentate) e presso luoghi di interesse culturale o ambientale quali monumenti, palazzi storici, musei, eventuali zone

archeologiche.

4. L'ente gestore del servizio ha la facoltà di collocare i contenitori, comunque di sua proprietà o ad essa in uso, all'interno delle aree private, previa autorizzazione della proprietà, esclusivamente nei casi seguenti:
 - a) in zone ove la struttura urbanistica renda impossibile la collocazione degli stessi in area pubblica o privata ad uso pubblico;
 - b) in caso di eventuali particolari articolazione del servizio di raccolta disposte a favore di attività produttrici di rifiuti solidi urbani ai sensi del precedente capo II, per le quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti in contenitori collocati in area pubblica o privata ad uso pubblico.
5. I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole o spazi opportunamente allestiti, al fine di garantire l'igienicità, l'agevolezza delle operazioni di trasporto, la salvaguardia delle esigenze di circolazione e di traffico, nonché l'armonico inserimento con le opere di arredo urbano.
L'eventuale allestimento delle piazzole dovrà evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione o al passaggio dei disabili.
7. Ove non sia possibile o necessaria la realizzazione di piazzole per la collocazione dei cassonetti, la loro posizione dovrà essere in ogni caso individuata mediante apposita segnaletica orizzontale e verticale a norma di legge.
8. E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al gestore del servizio e/o al Comune motivata richiesta in tal senso; è altresì vietato ribaltare o danneggiare in alcun modo i cassonetti, che devono essere richiusi dopo l'uso; è vietato infine affiggere su di essi materiali di qualsiasi natura o dimensione (manifesti, adesivi, ecc.), fatto salvo quanto eventualmente disposto ed autorizzato dal gestore del servizio e/o dal comune.
9. In caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole e/o la segnaletica di stationamento per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di standard predisposti dal gestore del servizio, in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio.
10. A cura dei progettisti delle opere di cui sopra dovrà essere acquisito il preventivo parere del gestore del servizio, la cui esistenza agli atti risulterà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti.
11. La capacità minima dei contenitori in relazione alla tipologia, quantità dei rifiuti da smaltire e frequenza della raccolta, viene determinata in ragione della produzione di rifiuti nelle località servite e comunque nel limite non inferiore a lt. 0.80/persona/giorno.

ART.22: PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIALI

1. Il comune, d'intesa con il gestore del servizio di gestione, promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:

- rispetto degli obblighi della vigente normativa;
 - limitazione della produzione dei rifiuti
 - limitazione del quantitativo di rifiuti da inviare a discarica
 - tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di gestione adottate;
 - opportunità di carattere economico e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di materia e/o di energia.
2. Il comune e l'ente gestore del servizio attiveranno di comune accordo le iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di materiali e/o energia.

ART.23: CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. I rifiuti urbani, i rifiuti urbani ingombranti ed i rifiuti assimilati agli urbani, devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore ed ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuna tipologia di rifiuto.
2. I rifiuti urbani ingombranti e i rifiuti assimilati voluminosi non sono conferibili nei normali cassonetti stradali ma devono essere conferiti ordinatamente negli appositi punti di raccolta. Gli orari e le modalità per il conferimento dei suddetti rifiuti saranno indicati dall'ente gestore per ogni area di raccolta.
3. I rifiuti urbani di seguito elencati, devono essere oggetto di conferimento separato presso gli appositi contenitori messi a disposizione dall'ente gestore del servizio lungo le strade nelle ecoisole:
 - ◇ pile esauste
 - ◇ batterie auto
 - ◇ oli minerali esausti
 - ◇ contenitori contrassegnati T/F
 - ◇ farmaci scaduti
4. I rifiuti urbani e i rifiuti assimilati per i quali sia prevista dall'ente gestore un'apposita raccolta differenziata, devono essere conferiti ordinatamente negli punti di raccolta messi a disposizione lungo le strade e/o presso le ecoisole. Gli orari e le modalità per il conferimento dei suddetti rifiuti saranno indicati dall'ente gestore per ogni area di raccolta. Rientrano in questa categoria di rifiuti anche gli imballaggi.
5. I rifiuti urbani ed assimilati non indicati nei commi precedenti (rifiuti indifferenziati non ingombranti), devono essere conferiti in sacchi legati nei cassonetti stradali messi a disposizione dall'ente gestore.
Non possono essere comunque conferiti nei suddetti contenitori le sostanze liquide e i materiali in fase di combustione.

ART.24: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente capo viene effettuato presso i punti, con la frequenza e con le modalità di svolgimento concordate con l'ente gestore del servizio.
2. Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti deve essere effettuato da soggetti in possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti, con automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione assicurino il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art. 1 "principi generali" del d.lgs. n. 22 del 5.2.1997. Il trasporto dei rifiuti urbani va effettuato secondo modalità e con l'impiego di mezzi tecnici atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste. I mezzi impiegati nel trasporto devono essere idonei a garantire la protezione dei rifiuti trasportati dagli agenti atmosferici ed andranno sottoposti a periodiche ed adeguate bonifiche. Le acque reflue provenienti dalle suddette operazioni di bonifica dovranno essere smaltite ai sensi della l. 152/99 e s.m.i.
3. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del codice della strada ed a quelle vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, etc.).

ART.25: RECUPERO - SMALTIMENTO

1. Il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di cui al presente capo, deve avvenire a mezzo di appositi impianti nell'osservanza delle specifiche norme legislative vigenti.
2. Il gestore del servizio può servirsi di impianti propri o di terzi, debitamente autorizzati dalle competenti autorità.

CAPO VI

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART.26: DEFINIZIONE

1. Il presente capo disciplina le fasi di gestione dei rifiuti urbani esterni, come definiti ai precedenti capi.
2. I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono svolti dal comune attraverso le forme di gestione di cui all'art. 4.

ART.27: DIVIETI ED OBBLIGHI DEGLI UTENTI DI SPAZI PUBBLICI

E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità; questi dovranno essere immessi negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti interni nelle sue diverse articolazioni a seconda della loro natura (rifiuti ordinari, materiali ingombranti, rifiuti urbani pericolosi, etc.).

ART.28: CESTINI PORTARIFIUTI

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di pubblico uso, sono installati appositi cestini secondo le disposizioni impartite dall'ufficio comunale competente. E' fatto esplicito divieto di utilizzare tali cestini per il conferimento dei rifiuti interni ed ingombranti.

ART.29: PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte ed i terreni non edificati non di uso pubblico, recintati e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.
2. Qualora i responsabili non provvedano e l'accumulo dei rifiuti possa essere pregiudizievole per l'ambiente e l'igiene pubblica, il sindaco ordina ai soggetti interessati di provvedere entro un certo termine di tempo. Trascorso inutilmente tale termine, il sindaco dispone affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese degli obbligati.

ART.30: PULIZIA DEI TERRENI AD USO AGRICOLO

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni ad uso agricolo, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati, anche da terzi.
2. A tale scopo, essi devono dotarli delle necessarie precauzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni e lo gestione abusivo dei rifiuti, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

ART.31: PULIZIA DEI MERCATI

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti

dalla propria attività, in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta; quanto sopra deve avvenire in conformità alle prescrizioni regolamentari vigenti per il commercio su aree pubbliche.

2. Per la raccolta e la gestione di rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzati in area pubblica, a cura dell'ente promotore delle medesime dovrà essere sottoscritta apposita convenzione con l'ente gestore del servizio che provvede allo gestione dei rifiuti, il quale fisserà il corrispettivo economico in relazione alle eventuali esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato secondo i parametri indicati nella convenzione che regola i rapporti tra lo stesso ed il comune.

ART.32: AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTI, ETC.

1. I gestori di esercizi pubblici e commerciali che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio; i rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni; all'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente ripulita.
2. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna-park devono esser mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti; i rifiuti urbani interni prodotti devono essere conferiti al servizio pubblico.

ART.33: CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DEAFFISSIONE MANIFESTI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, ovvero deaffissioni di manifesti, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima;
in caso di inosservanza, la pulizia è effettuata dal servizio pubblico, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché l'irrogazione delle sanzioni amministrative, ai sensi di legge e del regolamento.

ART.34: OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni; dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi, ovvero a condurre l'animale, ove esistano, presso gli appositi spazi eventualmente allestiti dall'amministrazione comunale, la cui gestione igienico-sanitaria è curata dal gestore del servizio.

ART.35: ASPORTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI

1. Ove avvenga abbandono di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il servizio di polizia municipale tenderà ad accertare, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dalla legislazione vigente;
2. In caso di inadempienza il sindaco, allorchè sussistano motivi di carattere igienico-sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un termine perchè questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti. Trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti;
3. In presenza di rifiuti di tipologia e natura incerte, le cui caratteristiche fisiche e organolettiche siano tali da supporre che possano costituire pericolo per l'uomo e per l'ambiente, il servizio di polizia municipale provvederà a darne tempestiva comunicazione alle autorità sanitarie competenti le quali disporranno le opportune modalità di gestione.

ART.36: DISPOSIZIONI DIVERSE

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere;
2. Le carogne di animali giacenti sul suolo pubblico, devono essere asportate e smaltite dal servizio di igiene urbana secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla autorità sanitaria competente oppure prescritte nel regolamento comunale di igiene e sanità;
3. Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, etc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo etc. su strade, piazze ed aree pubbliche che possano dare origine alla produzione di rifiuti, sono tenuti a richiedere l'autorizzazione al comune, comunicando la data di inizio dell'attività e il programma delle iniziative indicando le aree che si intendono effettivamente impegnare o utilizzare e le modalità di effettuazione delle operazioni di raccolta, trasporto e gestione finale dei rifiuti in tali occasioni prodotti. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza ed all'immissione dei rifiuti nei contenitori per rifiuti solidi urbani collocati dal gestore del servizio su area pubblica o concordata, ovvero nei contenitori per rifiuti speciali messi a disposizione;
4. Identico comportamento devono tenere gli esercenti di esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi.

CAPO VII

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI FUORI USO E LORO PARTI.

ART.37: SPECIALI CAUTELE DI ESERCIZIO

1. La gestione dei rifiuti di cui al presente capo deve essere effettuata in centri debitamente autorizzati dal comune e svolta in rispetto delle prescrizioni imposte dalla legislazione vigente;
2. Nell'esercizio della raccolta e demolizione devono essere adottate tutte le speciali cautele volte ad evitare l'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo;

In particolare:

- a) gli oli minerali devono essere raccolti in appositi contenitori; questi devono essere conservati in deposito atto ad evitare dilavamento e contaminazione del suolo. Gli stessi devono essere conferiti al consorzio per lo gestione degli oli usati;
 - b) i materiali contenenti amianto devono essere raccolti separatamente in contenitori etichettati come descritto nell'allegato 2 del d.p.r. 25/5/1988 n. 215; questi devono essere conservati in deposito atto ad evitare il loro danneggiamento accidentale, anche ad opera degli agenti atmosferici, e conferiti a impianto di recupero o smaltimento autorizzato autorizzato;
 - c) le batterie degli autoveicoli devono essere raccolte separatamente, conservate in deposito atto ad evitare dilavamento e contaminazione del suolo e conferite a conferiti a impianto di recupero o smaltimento autorizzato;
3. Nell'esercizio della raccolta e demolizione occorre fare riferimento a quanto disposto dall'art. 46 del d.lgs. n. 22 del 5.2.1997, inoltre, devono essere adottate tutte le speciali cautele atte a favorire, per quanto possibile, il miglior recupero delle materie e dell'energia. In particolare deve essere posta ogni cura per separare i pneumatici, le parti in plastica e quelle in gomma dalle lamiere, e così pure per separare dalla massa i cavi elettrici e le parti elettriche ed elettroniche in genere.

CAPO VIII

NORME PER LA DISCIPLINA DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

ART.38: OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

I produttori dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti speciali pericolosi, hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilati agli urbani.

ART.39: CONFERIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

1. Il conferimento dei rifiuti di cui all'articolo precedente deve essere eseguito in appositi contenitori ed attrezzature secondo la normativa vigente;
2. E' tassativamente vietato il conferimento di questi rifiuti nei cassonetti o punti di accumulo specifici per accogliere i rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del presente regolamento.

CAPO IX

APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

ART.40: PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibito, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

ART.41: CASE COLONICHE

1. Per l'abitazione agricola e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
2. Per quanto concerne la distanza massima dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, si applicano le norme di cui al precedente art. 21.

ART.42: LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTATE A TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

ART.43: ESCLUSIONE DALLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

ART.44: DESTINAZIONE PROMISCUA

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART.45: ESCLUSIONE DALLA TASSA

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

ART.46: SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA'

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

ART.47: CONDOMINIO-MULTIPROPRIETÀ-CENTRI COMMERCIALI

1. Per le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 28, il Comune, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui all'art. 46, determina la tassa, aumentando la superficie, dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, di una quota dal 2 al 10

per cento in ragione inversa del numero dei condomini; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ad aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART.48: INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ad è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 35, comma 2.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ART.49: TARIFFE PER LE ARRE SCOPERTE

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui al comma 2.
2. Sono computate nel limite del 25 per cento le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa.
3. Le riduzioni delle superfici di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

ART.50: CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti 9 categorie:

<i>CAT</i>	<i>DESCRIZIONE</i>
I	Locali adibiti ad uso abitazione.
II	Locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali, banche, ambulatori e simili
III	Stabilimenti ed edifici industriali - artigianali.
IV	Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale.
V	Alberghi, sale di convegno, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar e simili.
VI	Pensioni, per la parte in cui si producono rifiuti assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 D.M. 25/05/89 e simili.
VII	Aree adibite a: campeggi, distributori di carburante.
VIII	Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti.
IX	Locali destinati ad uso artigiano, a pubbliche rimesse, a deposito di merci o simili.

ART.51: AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. Tenuto conto dell'esigua quantità di rifiuti prodotti si riconosce una riduzione tariffaria del 60% in relazione ai seguenti locali: stalle utilizzate come garages, garages, cantine, tettoie chiuse, locali di sgombero non compresi nel perimetro dell'alloggio, depositi.
2. Tenuto conto che nelle borgate e case sparse di cui al precedente articolo 20.3 il servizio di raccolta è effettuato in modo discontinuo si riconosce una riduzione d'imposta del 50%.
3. Per le attività stagionali la tassa è commisurata al periodo durante il quale l'attività è svolta.

ART.52: TARIFFE

1. Le tariffe sono determinate annualmente secondo i criteri e modalità previste dagli artt. 65 e 69 del D. Lgs. 507/93 sulla base delle quantità e qualità effettivamente prodotte ed al costo dello smaltimento indicato dal Consorzio ACEA.

ART.53: TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, aree o locali pubblici, d'uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento. La tariffa è determinata in base a quella della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti d'uso, rapportata a giorno e maggiorata di un importo percentuale del 50%.

ART.54: RISCOSSIONE

1. La tassa smaltimento rifiuti solidi urbani unitamente alle addizionali ed al tributo provinciale, sono riscossi dal Comune mediante versamento diretto su apposito Conto Corrente postale intestato a Comune di Villar Pellice – Riscossione Tributi – TARSU. L'Ufficio Tributi del Comune di Villar Pellice invierà agli utenti una lettera contenente il dettaglio dei versamenti, le scadenze ed i bollettini pre-compilati entro la scadenza della prima rata.

Gli importi riscossi a titolo di Tributo Provinciale, sono versati dal comune alla Provincia entro il 15 del mese successivo al ricevimento della ricevuta di versamento da parte dell'Ufficio Postale.

Il pagamento del tributo potrà essere effettuato in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata oppure in due rate, la prima entro il 31/07 e la seconda entro il 30/10.

ART.55: SANZIONI

1. La materia è disciplinata dalla normativa nazionale.

ART.56: CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) il regolamento comunale per la disciplina igienico – sanitaria del servizio di smaltimento dei rifiuti;
 - c) il regolamento comunale d'igiene;
 - d) il regolamento comunale di polizia urbana e rurale.

CAPO X

VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO , CONTROLLI E SANZIONI

ART.57 VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente ai controlli di legge

ART.58 CONTROLLI

La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento viene espletata dal corpo di polizia

municipale e dagli organi di vigilanza preposti al controllo ai sensi della normativa vigente, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, alle Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla Legge Regionale n°32/82.

ART. 59 SANZIONI

Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da superiori leggi e decreti, con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 500.000, quando la sanzione non sia già prevista e stabilita nell'elenco allegato al presente regolamento (allegato A).

Inoltre la violazione degli artt. 36 e 37 del presente regolamento, per il suo grado di maggiore gravità, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 1.000.000.

ART. 60 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme dei regolamenti comunali di igiene e polizia urbana, nonché le norme inerenti le disposizioni in materia di gestione rifiuti.

Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.